

herausgearbeitet würden. Die Konjunktion im Buchtitel spannt zwar einen interessanten Problemhorizont auf – man ist allerdings nach der Lektüre des Buches einmal mehr geneigt, von der Verklammerung zweier Zentralbegriffe mit einem »und« in Buchtiteln dringend abzuraten. Zudem weckt die Formulierung »Körper und Recht« auch Erwartungen, die nicht eingelöst werden. Als ob das Hirn nicht zum Körper gehören würde, fehlt eine Auseinandersetzung mit den wichtigen Diskussionen um die menschliche Willensfreiheit und die rechtlichen Konsequenzen, die aus neurowissenschaftlichen Forschungen allenfalls – oder eben gerade nicht – zu ziehen wären. Nicht nur in Teil I sind zudem die Medien merkwürdig abwesend – dies obwohl »Körperinszenierung und Repräsentation des Rechts« sich ebenso wenig von einer massenmedialen Dimension abtrennen lassen wie die Frage des Zusammenhangs zwischen Souveränität und Körper. Der Beitrag von Jacques Poulain über die magische Meisterung von wirtschaftlichen und sozialen Krisen durch die Verabsolutierung von »Nation und Rasse« im Europa des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist in der Druckversion kaum nachvollziehbar. Umgekehrt gibt es den plastisch geschriebenen Text von Wilhelm Schmidt-Biggemann zu Joseph de Maistres Straf-

theorie. Hier wird gezeigt, wie de Maistre in Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, die er in der Tradition der Herrschaft des Bösen ansiedelt, das Problem der Theodizee neu aufrollt. Was etwa über den »Fanatismus der Revolutionssoldaten« und die »Christologie des Opfers« gelesen werden kann, ist erhellend – die Vorstellung des Henkers, der als Repräsentant der Macht seines blutigen Amtes waltet, genügt jedoch nicht, um diesen Text in die Problemstellung des Sammelbandes zurückzubringen.

Die monierte Heterogenität kann auch positiv gewertet werden. In einer Phase, in der Grundlegendes neu überdacht werden muss, lässt sich kein Sammelband konzipieren, der mit dem Anspruch auftritt, die zentralen Aspekte und Problemstellungen in sich zu vereinigen. Wer diesem Wunsch nach einer umfassenderen thematischen Inkorporation nicht nachgeben will, dem oder der präsentiert sich eine Publikation, die interessante Denkanstöße gibt – nicht zuletzt auch durch die Konfrontation des »stummen Körpers«, wie er in der Einleitung programmatisch beschworen wird, mit den rechtlich beredten Körpern, die in vielen Beiträgen des Sammelbandes Gestalt annehmen.

Jakob Tanner

Il manganello e la bilancia*

Lo studio del ventennio fascista da parte della letteratura giuridica italiana ha tradizionalmente costituito l'occupazione di una ristretta cerchia di autori.

Gli storici hanno per molto tempo preferito evitare di mostrare interesse per un tema che –

complici le molteplici implicazioni ad esso connesse – avrebbe intaccato la loro immagine di pacati e distaccati osservatori del passato.

Per i cultori del diritto positivo una simile attitudine sarebbe stata difficilmente motivabile: le continuità tra il sistema delle fonti del venten-

* NICOLA RONDINONE, Storia inedita della codificazione civile, Milano: Giuffrè 2003, XVIII, 814 p., ISBN 88-14-10585-5

nio e quello dell'epoca successiva sono talmente evidenti – i principali codici di diritto sostanziale e processuale sono stati realizzati dal fascismo – da non consentire trattazioni limitate a temi di studio considerati »inerti«. E ciò nonostante soprattutto in campo privatistico i risultati sono stati deludenti. I più – sulla scia del paradigma nicodemista di matrice crociana – hanno presentato il ventennio come una fase in cui la riflessione giuridica e la produzione normativa non sono state intaccate dall'ideologia dominante. In alternativa – a partire dagli anni in cui viene screditato il metodo formalista e dogmatico – altri hanno valutato l'epoca tra i due conflitti mondiali come una fase caratterizzata da una reazione certo cruenta ma in fin dei conti salutare all'approccio individualista tipico della cultura codicistica ottocentesca.

Recentemente si assiste ad una parziale inversione di tendenza, resa tra l'altro possibile dal ricambio generazionale e quindi dall'allentarsi degli obblighi di omertà accademica, talvolta spontaneamente assunti e talaltra imposti dai protagonisti del ventennio e dai loro allievi diretti. Gli storici del diritto si avviano così a colmare lacune solo in parte riempite dalle precoci analisi degli storici puri.¹ Mentre i privatisti hanno se non altro preso coscienza della loro precedente latitanza e finalmente riconosciuto che »i conti dei giuristi, in particolare dei civilisti, con il fascismo sono ancora aperti«.²

Con ciò i problemi non sono evidentemente risolti. Occorre infatti che – una volta formalmente riabilitato il fascismo come tema di studio per i giuristi – esso sia effettivamente fatto oggetto di ricerche ed approfondimenti. Occorre poi che siano rese accessibili le fonti del periodo che – ove non siano andate distrutte o perdute nel periodo tra la caduta del fascismo e la conclusione del secondo conflitto mondiale – sono in

massima parte sparse tra archivi pubblici disordinati ed archivi privati clandestini.

Per le materie privatistiche – quelle su cui si registrano i ritardi maggiori – simili condizioni si sono realizzate nell'ambito di ricerche coordinate dall'estero.³ In area italiana molto viene ancora lasciato all'iniziativa individuale di studiosi i quali possono sovente fare affidamento esclusivamente sulle loro forze e – per l'analisi della produzione legislativa – sulla disponibilità dei »discendenti dei giuristi che componevano le commissioni ministeriali« e »di altri personaggi che in ragione delle cariche ricoperte era ipotizzabile avessero fornito un contributo significativo« (5).

La »storia inedita della codificazione civile« ricostruita da Nicola Rondinone costituisce il risultato di un simile lungo e complesso lavoro di ricerca, ampiamente fondato su archivi privati come quelli di Alberto Asquini e Filippo Vassalli: studiosi tra i più attivi nell'opera di codificazione del diritto privato.

La ricerca prende le mosse dalla prima metà degli anni venti e in particolare dall'emanazione delle leggi delega concernenti tra l'altro la parziale riforma del codice civile del 1865 e la redazione di un nuovo codice di commercio (17 ss.). Essa analizza le diverse fasi che conducono ad un crescente interessamento della classe politica per la definizione di un nuovo testo che recepisca gli orientamenti riassunti nel principio corporativo (69 ss. e 295 ss.) e che in particolare realizzi l'unificazione del diritto privato (335 ss. e 421 ss.).

Particolarmente interessante – in quanto dedicata ad un periodo sostanzialmente inesplorato – è la ricostruzione del dibattito sull'accoglienza del codice nel breve spazio di tempo che separa la sua entrata in vigore nel 1942 dalla caduta del regime prima (575 ss.) e dalla liberazione poi (609 ss.).

1 V. specialmente i contributi raccolti in: Quaderni fiorentini 28 (1999) e in: Diritto economia e istituzioni nell'Italia fascista, a cura di A. MAZZACANE, Baden-Baden: Nomos 2002.

2 G. ALPA, La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma e Bari: Laterza 2000, 263.

3 Mi sia permesso di richiamare i risultati di due ricerche realizzate nell'ambito del progetto interna-

zionale »Das Europa der Diktatur. Wirtschaftskontrolle und Recht« coordinato da Dieter Simon presso il Max-Panck-Institut für europäische Rechtsgeschichte: A. SOMMA, I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazional-socialista, Frankfurt am Main: Klostermann 2005 e: Il corporativismo nelle dittature sudeuropee, a cura di A. MAZZACANE,

M. STOLLEIS e A. SOMMA, Frankfurt am Main: Klostermann 2005.

Il volume si chiude con una valutazione circa la cosiddetta fascistizzazione dei cultori del diritto privato. Essa suona come una smentita dell'orientamento tradizionale, in quanto mira a mettere in luce il carattere mistificatorio dell'idea secondo cui i giuristi avrebbero fornito un apporto meramente tecnico, non intaccato dall'ideologia dominante: «anche se appare eccessivo qualificare i giuristi accademici che presero parte ai lavori preparatori del codice come intellettuali organici» pur tuttavia «fronte politico e fronte tecnico sono stati più compatti di quanto normalmente si ritenga» (748).

Lo stesso vale evidentemente per il principale lascito dei privatisti dell'epoca: pur ammettendo che la «opinione tradizionale della non fascistizzazione del codice» in massima parte «non riposi meramente su una valutazione opportunistica», occorre riconoscere che il grado di compromissione dell'articolato è «più elevato di quanto normalmente si creda» (725). E non potrebbe essere altrimenti: come si sa i testi normativi costituiscono il fondamento per pra-

tiche discorsive variamente combinabili con i valori di volta in volta promossi dai loro interpreti. Valori che i più – legati all'idea che il potere politico fascista avrebbe inteso pervertire l'ordinamento ereditato dalla tradizione – omettono di inquadrare alla luce dei propositi allora coltivati: affossare il liberalismo politico ma semplicemente riformare le istituzioni del liberalismo economico, «senza introdurre un'effettiva rivoluzione» (749).

Il libro di Rondinone – per i risultati cui giunge e per la qualità e quantità dei dati invocati a loro fondamento – potrebbe marcare l'inizio di una nuova fase della ricerca storico giuridica sul ventennio. Sempre che l'attenzione dei ricercatori sia finalmente attirata – oltre che dal ruolo e dalle opere dei principali cultori del diritto – dal diligente e quotidiano contributo fornito dalla corporazione nel suo complesso all'edificazione ed al consolidamento della dittatura.

Alessandro Somma

Beredtes Schweigen*

Wer einen Blick in die juristischen Zeitschriften der unmittelbaren Nachkriegszeit wirft in der Hoffnung, aus den Beiträgen etwas über die Art und Weise des zivilrechtlichen Neuanfangs oder das Selbstverständnis der Zivilrechtler zu erfahren, wird die vergilbten Seiten nach einiger Zeit erschöpft aus der Hand legen. Und feststellen: Neben programmatischen Bekenntnissen über den zivilrechtlichen »Neuanfang« nach der »nationalsozialistischen Rechtsperversion« findet sich eine Fülle von Debatten über zivilrechtliche

Einzelprobleme und Fragestellungen, die dem heutigen Leser wenig vertraut sind und deren Systematisierung oder Auswertung ihn vor ungeahnte Schwierigkeiten stellt.

Maren Bedau bringt mit ihrer Arbeit Licht in die Wirren des Zivilrechts der Nachkriegszeit. Ihr Ansatzpunkt sind die Debatten um die Fortgeltung des von den Nationalsozialisten geschaffenen Rechts. Den bislang als »Vorgeschichte« und »Übergangszeit« von der rechtshistorischen Forschung wenig beachteten Zeitraum vom En-

* MAREN BEDAU, Entnazifizierung des Zivilrechts. Die Fortgeltung von NS-Zivilrechtsnormen im Spiegel juristischer Zeitschriften aus den Jahren 1945 bis 1949, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2004, 445 S., ISBN 3-8305-0597-3